

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../15030/2005

OGGETTO: COMUNE DI CLAVIERE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Claviere, con deliberazione del C.C. n. 2 del 19/02/2004 (*prat. n. 34/2004*), trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 19/02/2004 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 2 in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, affronta e *“conferma le limitazioni imposte dall'adeguamento al P.A.I. e riconsidera, con un approccio di maggior dettaglio, l'edificato e la parte di territorio comunale che non presentava controindicazioni di carattere idrogeologico”*;

**informati** i Servizi e le Aree interessate;

**visto** il parere del Servizio Difesa del Suolo in data 23/09/2004;

**visti:**

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Claviere con deliberazione C.C. n. 2 del 19/02/2004, le seguenti osservazioni:

a) l'art. 8.2 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.) stabilisce le seguenti disposizioni di indirizzo: *“i Comuni individuati... come - centri turistici - .....potranno prevedere lo sviluppo delle residenze turistiche con una quota di insediamenti di ricettività collettiva non inferiore al 30% dell'insediamento complessivo, (50% per i Comuni compresi nei comprensori sciistici)”*. L'art. 30 delle N.d.A. del Piano Territoriale Regionale richiede espressamente ai Comuni ricompresi nei comprensori sciistici di: *“.... destinare una quota non inferiore al 50% del totale alla creazione di posti-letto collettivi ed alberghieri”*.

La relazione della Variante non consente di comprendere se sono state rispettate le disposizioni sopra richiamate e si rende, di conseguenza, necessaria una verifica;

b) si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, i Piani regolatori dei comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare gli standards di servizi tenendo conto della popolazione turistica media annua, elevando la dotazione minima di aree verdi, gioco e sport a 20 mq per abitante/vano. Ne consegue la necessità di ridefinire gli standards contenuti nella Variante e di verificarne il rispetto;

c) le prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico devono essere riportate nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore e non nella Relazione Illustrativa secondo le indicazioni contenute nell'art. 11.4 della Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP;

d) le aree contraddistinte con la sigla “VI-V2-V3” (destinate a servizi – spazi pubblici /campeggio), non potranno essere adibite a campeggio nella parte ricadente in classe di rischio idrogeologico III secondo le indicazioni contenute nell'art. 6.5 della sopra richiamata N.T.E. alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 08/05/1996 n. 7/LAP;

e) la documentazione trasmessa è priva della relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti prevista dall'art. 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE;

f) i nuovi insediamenti proposti nell'area “PECI” ubicata lungo la S.S. n. 24 del Monginevro, **non potranno avere accessi diretti sulla strada statale**, come previsto dalla direttiva dell'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C.: *“ ... tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli*

*assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito .....*". Si consiglia di prevedere una viabilità di distribuzione interna e inserire nella scheda d'area il divieto d'accesso diretto sulla statale;

- g) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione **Acustica** (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" che dispone " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Claviere ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....